



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 19 del 29/06/2021

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **12** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n.18 del **29/06/2021**). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli Dott.Marco.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CREMA GIANLUCA – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: /

Risultano presenti gli Assessori: Artoni Matteo, Fornasari Luca, Negri Gloria.

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

VERONA CAMILLA	Presente
ALBERINI DANIELE	Presente
BACCHIAVINI LUCA	Presente
BENATTI DIRCE	Presente
CAVAZZONI ELEONORA	Presente
CREMA GIANLUCA	Presente
DALLASTA PAOLO	Presente

MAESTRI GABRIELE
MANTOVANI ROBERTA
MEDICI ALESSANDRA
MURGIA PIETRO
PAVESI ERICA
ALLEGRETTI VANNI
IAFRATE VINCENZO
RODOLFI ELISA
BENAGLIA FRANCESCO
SOLIANI GIANLUCA

Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 5

Deliberazione n. 19 del 29/06/2021

Servizio Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI.

Si dà atto che al punto n. 1 entrano i Consiglieri Allegretti Vanni e Murgia Pietro. I presenti sono n. 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 52 D.Lgs.15dicembre1997 n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie , salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell' aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

ATTESO che con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art.52 del D.Lgs 15/12/1997, n.446, ad opera del comma 702 ,art.1, della Legge n.147/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare i regolamenti ed eventuali modifiche con effetto al 1°gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art.52, comma2D.Lgs.15 dicembre1997n.446,come interpretato dall'art.53, comma 16, L.23 dicembre 2000, n.388, poi integrato dall'art.27, comma 8, della L.28 dicembre2001 n.448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo1, comma3, del D.Lgs.28 settembre1998 n.360 , è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che il D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto-Sostegni) ha disposto che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, *“i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*;

VISTO l'art.1 comma 682 della L.27 dicembre 2014, n. 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo52 del decreto legislativo n. 446 del1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari:1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene

svolta”;

VISTA la Deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019 “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2022*”, e successive modificazioni/integrazioni, con la quale è stato introdotto il nuovo “metodo tariffario” per il servizio integrato dei rifiuti (MTR);

CONSIDERATO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n.116, attuativo della direttiva comunitaria n.851/2018, riforma l'art.198 TUA (art.1, co.24 del D.lgs.116/2020), sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art.183 del D.lgs.152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs.152/2006;
- Sulla possibilità di fuoriuscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche, di cui all'art. 198 del D.Lgs 152/2006;

PRESO ATTO che il decreto legislativo 3/09/2020 n.116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art.6, comma 5, del medesimo decreto è disposto che “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152(TUA) richiamate;

SEGNALATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea;

VISTI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.49 del D.Lgs.18/08/2000,n.267, gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del funzionario competente;

VISTO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art.3, comma 2-bis del D.L.174/2012;

CONSIDERATO

- che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L.201/11, convertito nella legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs.446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del “portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1 comma 3 del D.Lgs.360/98 e s.m.i.;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Iafrate Vincenzo, Allegretti Vanni e Benaglia Francesco), n. 0 contrari legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti.

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. DI APPROVARE il nuovo regolamento di disciplina della TARI, riportato in allegato che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale.
3. DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento ha efficacia a decorrere dal 01 gennaio 2021.
4. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Dott. Giacomo Spatazza, responsabile dell'Ufficio Unico dei Tributi unione Bassa Reggiana.
5. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

DELIBERA INOLTRE

DI DICHIARARE, con apposita e separata votazione (n. 11 voti favorevoli, n. 3 astenuti: lafrate Vincenzo, Allegretti Vanni e Benaglia Francesco; n. 0 contrari), stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CREMA GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO